



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
*Bacino Aterno e Sagittario*

## **DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13**

Seduta del giorno 28 novembre 2024

**OGGETTO: Revoca concorso pubblico per . titoli ed esami per l'assunzione del Direttore Unico del Consorzio di bonifica Interno, con inquadramento nella Classe 4<sup>a</sup> del C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, degli Enti similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario.**

L'anno 2024, addì ventotto (28) del mese di novembre (11) in Pratola Peligna (AQ) presso la sede legale dell'Ente in Via Trieste n. 63, si è riunito il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Interno, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Linee di indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2025;
- 2) Varie ed eventuali.

Presiede il Presidente Maurizio MONACO, il quale si avvale della collaborazione del Direttore Unico Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. h) dello Statuto, al quale vengono affidate anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Assiste il Dott. Nicola SPLENDIANI, Revisore unico neo-designato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 21/03/2024 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/2019.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri elettivi:

GENERALITÀ DEL CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	
		Giustificato	Ingiustificato
DE PANFILIS Augusto	SI		
DI BACCO Pasquale	SI		
D'AGOSTINO Gianfelice	SI		
MONACO Maurizio	SI		
MORO Paolo	SI		
PLACIDI Salvatore	SI		
SALVATORE Piero	NO	SI	
SCHIAVITTI Fiorenzo	SI		

Risultano presenti i seguenti componenti designati dalle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL):

CIANFAGLIONE Fabio in rappresentanza della Coldiretti.

Risultano presenti i seguenti componenti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale:

ANTONETTI Luigi in rappresentanza della FLAI CGIL ABRUZZO;

D'ANASTASIO Moreno in rappresentanza della UILA Abruzzo.



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
*Bacino Aterno e Sagittario*

## **IL PRESIDENTE**

VISTO l'art. 27, comma 1, del vigente Statuto, che recita *“Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo, non meno di dodici volte l'anno [...]”*.

VISTO l'art. 6, comma 4, della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 che recita *“Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni di competenza anche in mancanza di designazione o sostituzione dei membri di diritto nominati dal Consiglio regionale”*.

RICHIAMATA la Delibera del Comitato Amministrativo n. 13 della seduta del 13/11/2024 avente ad oggetto *“Convocazione Consiglio di amministrazione”*;

ATTESO che il Consiglio di amministrazione è stato convocato dal Presidente con avviso di convocazione trasmesso a mezzo PEC in data 13/11/2024.

RICHIAMATO l'art. 45, comma 1, del vigente Statuto consortile che recita *“Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con presenza della maggioranza dei consiglieri in carica [...]”*.

CONSIDERATO che sono presenti n. 7 componenti e che pertanto l'adunanza del Consiglio di amministrazione è da ritenersi valida essendo presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 11 adottata nella seduta del 28/06/2024 con cui è stato indetto una selezione pubblica per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e determinato del Direttore Unico del Consorzio di bonifica Interno, con inquadramento nella Classe 4<sup>a</sup> del C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, degli Enti similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario ed approvato il relativo schema di avviso di selezione.

CONSIDERATO che l'età anagrafica dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando non consente la stipula del contratto di lavoro previsto dall'avviso di selezione, tenuto conto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro e dai limiti di età per la collocazione in quiescenza per raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia;

TENUTO CONTO, altresì, che lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico con parere DFP-0076140-P-15/11/2021 ha chiarito che *“se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all'ordinamento per il quale intenda concorrere non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una nuova assunzione, a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico”*.

ATTESO che dalla valutazione effettuata dal Consiglio, tenuto conto dell'interesse pubblico - di rilevanza costituzionale - alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, si è ritenuto opportuno revocare il concorso pubblico *de quo*.



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
*Bacino Aterno e Sagittario*

RICHIAMATO l'art. 97 Cost., il quale sancisce che "*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*";

DATO ATTO che secondo un indirizzo condiviso ormai quasi unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza la norma costituzionale sopra citata costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il substrato costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale;

RICHIAMATO l'art. 21-*quinqües* della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che " per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge";

DATO ATTO, quindi, che con tale disposizione il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per *ius poenitendi*, ossia per mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico sia la revoca per c.d. sopravvenienza;

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire ai sensi del citato art. 21-*quinqües* della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento, né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina del vincitore, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ( cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 51 del 15/02/2016, TAR Puglia, Lecce, con la sentenza n. 1437 del 13/09/2016). Si tratta di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (TAR Calabria, Sez. I, 27/01/2017 n. 85) o, meglio, " ... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..." (Cons. Stato, Sez. III. 29/11/2016 n. 5026) ;

CONSIDERATO che l'amministrazione può procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014);

DATO ATTO che la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela, in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
*Bacino Aterno e Sagittario*

spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinqües* della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; TAR. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; TAR Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RICHIAMATA la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr *ex multis* Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinqües* della legge n. 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca;

RAVVISATO, quindi, che a fronte di quanto sopra rappresentato ed, in particolare, del fatto che per il concorso di che trattasi è stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando e non è stata espletata alcuna prova concorsuale e, pertanto non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a fronte del preminente interesse, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, dell'Amministrazione di utilizzare diverse modalità di selezione nell'ottica dell'efficiente ed efficace organizzazione degli uffici;

RIBADITO che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato. ( cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01,08,2011; TAR Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

CONSIDERATA dunque la mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico;

VISTO il bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con delibera n. 11 del 28/06/2024, il quale all'art. 14 "disposizioni finali" prevede che "*Il Consorzio si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il bando, a suo insindacabile giudizio*";

CONSIDERATO che nel bando di concorso è previsto che lo stesso costituisce *lex specialis*, pertanto, la presentazione della domanda di partecipazione comporta l'implicita



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
*Bacino Aterno e Sagittario*

accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute;

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, di impartire atto di indirizzo al responsabile del procedimento affinché proceda alla revoca, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, del bando di concorso finalizzato all'assunzione, a tempo pieno e determinato per un periodo di cinque anni, del direttore unico del Consorzio di Bonifica Interno;

VISTA la L. 241/1990 ed in particolare l'art. 21-*quinquies* come novellato dalla L. 15/2005;

VISTO il vigente Statuto del Consorzio di bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 24 del 19/02/2021

### **DELIBERA**

**LE** premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato.

**DI** prendere atto del verbale del Consiglio di amministrazione n. 9 della seduta del giorno 28 novembre 2024, agli atti del Consorzio.

**DI** dare atto che il presente provvedimento è redatto in conformità di quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del vigente Statuto.

**DI** impartire indirizzo al responsabile del procedimento affinché proceda alla revoca, in autotutela, della selezione indetta con la deliberazione n. 11 del 28/06/2024 relativa all'assunzione, a tempo pieno e determinato per un periodo di cinque anni, del direttore unico del Consorzio di Bonifica Interno.

**DI** disporre la pubblicazione di un avviso di revoca, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Interno [www.cbaternosagittario.it](http://www.cbaternosagittario.it), Sezione Trasparenza – Bandi di concorso per assunzioni, dandone altresì comunicazione a mezzo PEC ai candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione.

**DI** trasmettere il presente provvedimento al servizio amministrativo per gli adempimenti conseguenti.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

**IL DIRETTORE UNICO**  
(Stefano Tenaglia)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

**IL PRESIDENTE**  
(Maurizio Monaco)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993